determinazione n. 362 del 01/06/2018	
Oggetto:	Procedura aperta relativa all'appalto del servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato CIG 7443270CB4 **SURROGA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE** (ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016)

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO NETTO IVA

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Bartolomeo Di Giovanni)

Richiamata la propria determina n. 352 in data 25.05.2018 relativa alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice
Atteso che il sottoscritto in qualità di Presidente della commissione giudicatrice e il Commissario sig. Giuseppe Micolucci risultano essere incompatibili ai sensi dell'art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per aver sottoscritto il capitolato speciale d'appalto il primo e per essere stato nominato Direttore dell'esecuzione il secondo;
Considerato:

- che, pertanto, si può procedere alla surroga e alla costituzione della commissione giudicatrice così come prevede l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016);

Dato atto che la commissione è composta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di mancanza, da un funzionario con funzioni apicali;
Vista la dotazione organica attuale;
Ritenuto surrogare il sottoscritto con la sig.ra Sonia Panare e il signor Giuseppe Micolucci con il Geom. Lelio Ferrari;
Atteso che le funzioni di Presidente della commissione giudicatrice verranno svolta dal dall'Ing. Dino Centorame;
Dato atto:

- che i membri della commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui agli commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il segretario verbalizzante dovrà dichiarare quanto previsto al comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **surrogare** il sottoscritto con la sig.ra Sonia Panara e il signor Giuseppe Micoluci con il Geom. Lelio Ferrari;
3. **di nominare** Presidente della Commissione Giudicatrice l'Ing. Dino Centorame e Componenti la sig.ra Sonia Panara e il Geom. Lelio Ferrari;
4. **di confermare** quant'altro determinato con il provvedimento n. 352/2018 richiamato in premessa;
5. **di trasmettere** il provvedimento agli interessati**;**
6. **di pubblicare** il provvedimento sul profilo del committente www.aca.pescara.it e sul portale web https://www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la regolarizzazione ed i contratti pubblici)

BDM/bdm

01-06-2018

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Determinazione n. 361 **del** 01/06/2018

L'UFFICIO PROPONENTE _____
Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _____

Pescara, 01.06.2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 01/06/2018

~~SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA CON IL CENTRO DI COSTO:~~

~~1200 – 1300~~

~~IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO~~
~~**Dott.ssa Rita Verzulli**~~

Pescara _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara _____

NOTE:

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara
Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

In questo sito web utilizziamo cookie e tecnologie simili per migliorare i nostri servizi. Informazioni

Dichiaro di accettare i cookies da questo sito. ACCETTO

DEC non può essere un commissario di gara

LUNEDÌ 28 MAGGIO 2018 08:23

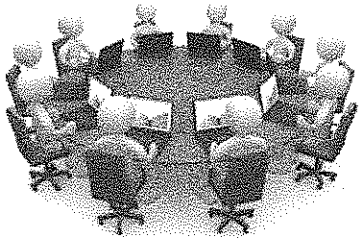

di Domenico Irollo - Commercialista/revisore contabile/pubblicista

La nomina nella Commissione giudicatrice determina una pregiudiziale incompatibilità di principio ad esercitare successivamente le funzioni di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto. A chiarirlo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2835/2018 in commento.

I Giudici di Palazzo Spada pur condividendo il principio con il Tribunale di prime cure (nella fattispecie il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II) ne ha tuttavia riformato le delibazioni a suo tempo assunte sul punto con pronuncia del 4 novembre 2017, n. 1306: il G.A. bresciano aveva difatti censurato la composizione della Commissione giudicatrice sulla scorta del su riportato principio benché il membro della Commissione giudicatrice, indicato nel bando di gara anche quale "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (DEC), fosse stato per tempo sostituito.

Secondo il TAR difatti l'avvenuta sostituzione del membro di Commissione nella funzione di DEC con altro soggetto - effettuata peraltro dopo la notificazione del gravame giurisdizionale - non inciderebbe sulla posizione del medesimo nell'ambito della Commissione giudicatrice, atteso che al momento dell'effettuazione delle valutazioni delle offerte tecniche, detto membro di Commissione risultava a tutti gli effetti indicato quale DEC, situazione che, come tale, appare ricadere nello spettro applicativo del comma 4, primo periodo, dell'art. 77 CCP ("i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"), che tende ad evitare che la scelta dell'operatore economico possa essere anche solo potenzialmente influenzata.

Di opinione contraria i Giudici d'Appello, ad avviso dei quali invece del tutto correttamente la Stazione Appaltante aveva proceduto alla nomina quale DEC di un altro funzionario, onde rimuovere l'incompatibilità nella funzione di quello originariamente individuato nonostante facesse parte della Commissione.

La sentenza del Consiglio di Stato in rassegna si segnala anche perché riforma quella del TAR bresciano su un altro punto, questo invece piuttosto controverso: la compatibilità o incompatibilità con le funzioni di membro della Commissione giudicatrice con quello di RUP o di dirigente che ha emanato atti del procedimento di gara o che comunque ha partecipato alla loro elaborazione.

Il TAR aveva fatto propria una impostazione più formalistica, sostenendo anche sotto questo profilo l'illegittimità della formazione della Commissione sempre per violazione del ricordato art. 77, comma 4, CCP, atteso che sarebbe evidente che l'aver approvato gli atti di gara non costituisce un'operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un'analisi degli stessi, una positiva valutazione e - attraverso la formalizzazione - una piena condivisione. Ne deriverebbe che l'approvazione degli atti di gara integra proprio una "funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" il cui svolgimento sarebbe in radice precluso ai componenti la Commissione giudicatrice (nella fattispecie peraltro rivestente il ruolo di Presidente della stessa).

La pensa però diversamente il CdS che ha per converso obiettato che nessuna implicazione di incompatibilità si ritiene possa conseguire dalla mera sottoscrizione degli atti di indizione della gara, trattandosi di condotta di per sé estranea alla fase di definizione e predisposizione dei contenuti e delle regole della procedura.

Nel caso in esame, risultava difatti che l'autonominatosi Presidente della Commissione aveva solo formalmente approvato "per debito d'ufficio" (in qualità di responsabile d'area di Centrale Unica di Committenza) la lex specialis della gara, che era stata invece materialmente redatta ed approvata dal RUP del Comune in nome e per conto del quale era stata effettuata la procedura di affidamento, senza che risultasse da parte del primo alcun concreto e diretto intervento o contributo su di essi [per una ampia disamina della tormentata questione delle incompatibilità dei commissari di gara si rinvia ad altro contributo dello scrivente: Caos dei giudici sul regime delle incompatibilità dei commissari di gara negli enti locali (e non solo).

TESSERAMENTO 2018
DIVENTA SOCIO | RINNOVA
scopri i vantaggi dei soci unitel

Il NUOVO GIORNALE dell'UNITEL
UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

L'ESPERTO RISPONDE
Oltre 200 quesiti su Edilizia, Urbanistica, Lavoro, Appalti e Pubblica Amministrazione

AOR APPALTI
NOVITA' NORMATIVE e GIURISPRUDENZIALI

OSSERVATORIO APPALTI
Spazio a cura del dott. Stefano Usai
Invia una domanda in materia di appalti

CARLO PAGLIAI
CONFORMITA' URBANISTICA

QUESITI IN MATERIA DI
Edilizia & Urbanistica
a cura dell'avv. Mauro Fiorese - consulente dell'UNITEL

LUM SCHOOL OF MANAGEMENT
MASTER UNIVERSITARIO ONLINE IN